

## **Sentenza del 20/07/2018 n. 2284 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria Sezione/Collegio 1**

### **Intitolazione:**

massima non disponibile.

### **Massima:**

massima non disponibile.

### **Testo:**

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente notificato M. G. F. impugnava la sentenza n. 2495/2016, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro, depositata in data 11/6/2016, che aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto dal contribuente.

Nello specifico, la Commissione aveva ritenuto la cartella definitiva per mancata impugnazione. L'odierno appellante chiedeva, quindi, la riforma della suddetta sentenza, lamentando come la Commissione non avesse valutato la rinuncia all'eredità effettuata dal medesimo.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catanzaro chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di entrambi i gradi del giudizio.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

Con ordinanza n. 667/17 del 25/10/17, a seguito dello scioglimento della Società del Gruppo Equitalia e della loro cancellazione dal Registro delle Imprese, la Commissione disponeva l'interruzione del processo.

Con ricorso in riassunzione depositato in data 30/10/2017, M. G. F. riassumeva il giudizio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catanzaro e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.

All'udienza del 28/2/2018 la Commissione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, riservava la decisione.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso è meritevole di accoglimento.

Il contribuente ha contestato la sentenza nel punto in cui i Primi giudici hanno dichiarato l'inammissibilità del ricorso ed hanno ritenuto valida l'avvenuta iscrizione ipotecaria senza aver valutato debitamente la rinuncia all'eredità effettuata dal ricorrente.

Tale censura va accolta.

Ed infatti, la pretesa tributaria avanzata dall'Ufficio deriva da una cartella notificata al decuius Sig. M. G., deceduto in data 26/4/2011.

Orbene, come si evince dalla documentazione depositata, M. G. F., ha rinunciato all'eredità relitta del decuius G. M.

In primo luogo, con decreto n. 299/2011, depositato in data 18/5/2011, il Giudice del Tribunale di Lamezia Terme, dott.ssa Maria Grazia Lamonica, ha rilevato come l'eredità di M. G. non fosse stata accettata dagli aventi diritto e, successivamente, il contribuente con dichiarazione recante n. R.G. 290/2015, registrata in data 7/5/2015 e ricevuta dal Cancelliere del Tribunale di Lamezia Terme, ha espressamente rinunciato all'eredità del Sig. G. M.

Sul punto, occorre ancora precisare che l'odierno appellante ha, in via di autotutela, chiesto all'Agenzia delle Entrate l'annullamento della cartella esattoriale sottesa all'avviso di iscrizione ipotecaria per i motivi suesposti.

Ebbene, in tema di accettazione dell'eredità e dei debiti tributari ad essa collegati il Supremo Collegio, con sentenza n. 8053/2017, ha statuito che il presupposto perché si possa rispondere dei debiti ereditari del decuius è l'accettazione dell'eredità, "un'eventuale rinuncia, anche se tardivamente proposta, esclude che possa essere chiamato a rispondere dei debiti tributari il rinunciatario, sempre che egli non abbia posto in essere comportamenti dai quali desumere un'accettazione implicita dell'eredità, ma della relativa prova l'Amministrazione finanziaria è parte processualmente onerata".

E' evidente, quindi, che in ipotesi di debiti del decuius condizione imprescindibile, per il trasferimento degli stessi in capo all'erede, è l'accettazione dell'eredità. Al contrario, invece, con la rinuncia all'eredità il chiamato perde i poteri di

cui era titolare ex art. 460 c.c. e viene considerato come se non fosse mai stato chiamato alla successione. Il rinunziante all'eredità, per effetto di tale rinuncia, quindi, non riveste la qualità di erede, per cui deve essere considerato estraneo anche al rapporto tributario.

Ne consegue, quindi, che nel caso di specie non può ritenersi obbligato M. G. F. quale rinunciatario all'eredità, ai sensi dell'art. 519 c.c.

Alla luce di tali principi segue l'accoglimento dell'appello proposto dal contribuente.

Non può invece, considerarsi regolare la costituzione da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Invero, a norma dell'art. 1, comma 8, D.L. 193/2016, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, subentrata nei compiti ricoperti da Equitalia, è autorizzata ad avvalersi dell'Avvocatura dello Stato competente per territorio e può, altresì, avvalersi davanti al Tribunale ed al Giudice di Pace di avvocati del libero foro, ma "per il patrocinio davanti alla Commissione Tributaria continua ad applicarsi l'art. 11, comma 2 del Decreto Legislativo 31/12/1992 n. 546", in forza del quale l'agente di riscossione nei cui confronti è proposto il ricorso deve stare in giudizio dinnanzi alla Commissione Tributaria solo attraverso propri funzionari, con la conseguenza dell'inutilizzabilità delle difese affidate ad avvocati esterni.

P.Q.M.

Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado annulla l'atto impugnato.

Condanna l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catanzaro e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione al pagamento, in favore dell'appellante ed in solido tra loro, delle spese e competenze del doppio grado di giudizio che liquida in euro 3.000,00 per il primo grado ed euro 3.600,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge.

Catanzaro, 28 febbraio 2018.